



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: indizione, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B) L. 240/2010, di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a tempo determinato, nel Settore Concorsuale 05/I1 (Genetica) e S.S.D. BIO/18 (Genetica) per il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università del Piemonte Orientale

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 24 comma 3;

VISTO il D.M. 243/2011, recante "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30.12.2010, n. 240";

VISTO il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240";

VISTA la Legge n. 190 del 06.12.2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 21.12.2014, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";

VISTO il D.L. 30.12.2016, n. 244 recante "Proroga e definizione di termini" convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 19;

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 recante "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010";

VISTA la nota M.I.U.R. Prot. n. 2682 del 27.02.2017 recante "Disposizioni in tema di personale e reclutamento – anno 2017";

VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 "Legge di Bilancio 2017" e, in particolare, l'art. 1 commi da 314 a 337, relativo alle assegnazioni e utilizzo dei finanziamenti per i Dipartimenti di Eccellenza;

VISTA la delibera n. 12 del 31.10.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera B) L. 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/I1 (Genetica) e S.S.D. BIO/18 (Genetica);



VISTA la delibera n. 9/2017/9.10 del 22/12/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la predetta proposta di attivazione del posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera B) della Legge 240/2010, sui punti organico disponibili per la programmazione (PO 2016-2017), secondo le attuali direttive Ministeriali;
VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'Università del Piemonte Orientale indice, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B) della Legge 240/2010, la sotto descritta procedura selettiva ad n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di Scienze della Salute:

SEDE DI SERVIZIO: Novara
SETTORE CONCORSUALE: 05/I1 (Genetica)
S.S.D. BIO/18 (Genetica)
PROGETTO DI RICERCA: Studio mediante tecnologie proprie della genomica funzionale della struttura, regolazione e funzione dei geni trascritti in RNA non codificanti.
ATTIVITÀ DI RICERCA: Studio della componente long non coding RNA (lncRNA) espressa nel sistema immunitario e nel sistema nervoso di mammifero. ATTIVITÀ DI DIDATTICA: Incarichi didattici ed attività didattica integrativa pertinenti il S.S.D. BIO/18 nei corsi di studio attivati presso la Scuola di Medicina.
IMPEGNO ORARIO E MONTE ORE ANNUO: L'impegno orario complessivo è pari a 1500 ore/anno; l'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore/anno. Il ricercatore svolge attività di didattica frontale fino ad un massimo di 80 ore/anno.
OBIETTIVI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA: Minimo 3 pubblicazioni su riviste con <i>impact factor</i> nel triennio.
COMPETENZE LINGUISTICHE: Italiano/ Inglese
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE: n. 20

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi alla procedura selettiva i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero e di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) per i settori interessati, il possesso di specializzazione medica;
- b) aver conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di I o di II fascia, ai sensi dell'articolo 16 L. 240/2010;
- c) aver usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A) della Legge 240/2010;



d) aver usufruito, per almeno tre anni, di contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 230/2005;

e) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di: assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, L. 449/1997, o conferiti ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010, di borse post-dottorato conferite ai sensi dell'art. 4 L. 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

2. Per il raggiungimento del triennio di svolgimento di attività di ricerca, la durata dei contratti, degli assegni e delle borse descritte al precedente comma 2, può essere cumulata.

3. Ai fini della verifica dell'analogia dei contratti, assegni o delle borse, svolti in Atenei stranieri, si utilizzerà il D.M. 662/2016 (Tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere;) in caso di dubbia applicazione, in relazione a casi specifici, si provvederà opportunamente a richiedere parere al M.I.U.R.

4. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre ai fini dell'ammissione, copia del provvedimento di equivalenza, rilasciato dalle competenti autorità ovvero, almeno la fotocopia del titolo estero (tradotto in lingua italiana) e fotocopia dell'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento dei titoli di studio stranieri a carattere accademico effettuata con le modalità previste all'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (All. "B" al bando); ai fini dell'assunzione in servizio, il candidato dovrà essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del titolo di studio straniero.

5. Non possono partecipare alla procedura di selezione:

a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) D.P.R. n. 3/1957;

d) soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professore di I, II fascia o come Ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 3

INVIO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI

1. I candidati devono presentare domanda secondo l'allegato modello "A" ed allegare:

a) una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;

b) una copia, datata e firmata, del curriculum vitae, in cui siano riportate con precisione tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, recante apposita autocertificazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "C");

c) una copia, datata e firmata dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda;

d) una copia delle pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo indicato nel bando.

2. Il candidato che, all'atto della presentazione dell'istanza, non sia in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio estero, deve inoltre allegare alla domanda:

a) una fotocopia semplice del titolo di studio, corredato da traduzione in lingua italiana;



b) una fotocopia della presentazione della richiesta di riconoscimento del titolo, effettuata con le modalità previste all'art. 38 del D. Lgs 165/2001 (Allegato "B") entro la scadenza del bando.

3. Il candidato che, ai sensi della vigente normativa, non possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive dovrà obbligatoriamente presentare le certificazioni e i documenti comprovanti il possesso dei titoli richiesti, nonché le pubblicazioni, in originale o recanti adeguata certificazione, come previsto al successivo art. 6 del presente bando.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI INVIO

1. La domanda di partecipazione deve essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale utile. Il plico contenente la domanda di ammissione e i relativi allegati può essere inviato:

a) mediante Raccomandata A/R indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Palazzo del Rettorato, Via Duomo 6, 13100 Vercelli. In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, fa fede, ai fini del rispetto del termine di scadenza, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

b) Consegnato a mano, presso il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi, Via Duomo 6, Vercelli, da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

2. Sul plico di invio o di consegna della domanda e degli allegati devono essere riportati con precisione gli estremi della selezione a cui si intende partecipare, con indicazione del settore concorsuale e del SSD.

3. La domanda e le pubblicazioni possono inoltre essere inviate mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it; la domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:

a) con firma digitale apposta su tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa;

b) con trasmissione di copia della documentazione sottoscritta in modo autografo in originale, acquisite mediante scanner in formato PDF non modificabile, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore.

4. La validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.

5. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 5 MODALITA' DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegare alla domanda di partecipazione, nel numero massimo indicato all'art. 1 del bando.



2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia autenticata o in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (Allegato "C").

3. I candidati che non possano presentare autocertificazioni, presentano le pubblicazioni in originale.

4. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente. Per le pubblicazioni stampate in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006. La tesi di dottorato è valutata anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni.

5. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in lingua italiana o in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

6. Le pubblicazioni possono essere inviate in formato cartaceo o su supporto informatico (CD-ROM) in formato .pdf non modificabile.

ART.6

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:

a) i cittadini italiani e dell'U.E.;

b) i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

2. Al di fuori dei casi suddetti gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

3. L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 7

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA



1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.

ART. 8

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

1. La Commissione giudicatrice è formata ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo ed è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Rettore. Il Decreto rettorale di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo (<https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>).
2. Ai fini della nomina i componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016.
3. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla L. 21.06.1995, n. 236 in materia di ricusazione.

ART. 9

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. La selezione prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, finalizzata alla selezione dei candidati comparativamente più meritevoli, in una percentuale compresa tra il 10% e il 20%; i candidati ammessi alla fase successiva non possono essere meno di n. 6 unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.
2. I candidati ammessi svolgono una discussione pubblica con la Commissione, sui titoli e sulla produzione scientifica; la Commissione, a seguito della discussione pubblica, attribuisce un punteggio sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate. Contestualmente alla discussione pubblica è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera indicata all'art. 1 nel bando.
3. La Commissione giudicatrice definisce, prima dell'inizio dei lavori, i criteri di valutazione dei candidati, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale; i criteri sono pubblicati, per almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori, sul sito web dell'Ateneo (<https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>).
4. I criteri di valutazione preliminare, con riferimento allo specifico Settore Concorsuale e al profilo, definito mediante indicazione del Settore Scientifico Disciplinare, sono definiti ai sensi del D.M. n. 243/2011:

Valutazione dei titoli e del curriculum:

La Commissione effettua motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, del curriculum e dei seguenti titoli dei candidati, debitamente documentati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;



- f) organizzazione direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di Specializzazione europea riconosciuto da *board* internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee, articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato è valutata anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni.

La Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo, definito mediante indicazione del settore scientifico-disciplinare;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

È valutata inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni, sono utilizzati anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

5. La Commissione giudicatrice al termine delle discussioni pubbliche, assegnati i punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo, individuato nel più meritevole sulla base dei punteggi ottenuti sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum.

6. La Commissione inoltre redige ove possibile, dato il numero dei candidati, una graduatoria di merito dei candidati, nel numero massimo di tre, che hanno ottenuto i punteggi più elevati.

ART. 10 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI



1. L'esito della valutazione preliminare, con indicazione dell'elenco degli ammessi, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione.
2. Ai sensi della vigente normativa, qualora i candidati siano in numero pari o inferiore a 6, sono tutti ammessi alla discussione pubblica.
3. Il diario di svolgimento della discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni e della contestuale prova di conoscenza della lingua straniera è comunicato ai candidati ammessi tramite raccomandata A/R o telegramma, con i preavvisi di legge; i candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
4. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle convocazioni da parte dei candidati, qualora questa dipenda da un'inesatta indicazione del recapito concorsuale nella domanda di concorso oppure da omessa o tardiva comunicazione di cambio di recapito, oppure da disguidi postali o telegrafici o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, non dipendenti dall'Amministrazione.

ART. 11

LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione redige, per ogni seduta, un apposito verbale, siglato e firmato da tutti i componenti. Ai verbali sono allegati i giudizi individuali e collegiali redatti sui candidati ed i punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni, attribuiti a seguito della discussione. La Commissione al termine dei lavori, redige collegialmente la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
2. La Commissione deve concludere il procedimento nel termine di cinque mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina.
3. Per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può essere concessa, con decreto rettorale, una proroga del predetto termine per un massimo di trenta giorni. In caso di mancata conclusione del procedimento nei termini, il Rettore invia al Dipartimento o alla struttura interessata al procedimento concorsuale, richiesta di sostituzione della Commissione o dei componenti ai quali siano riferibili le cause del ritardo stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 12

APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati giudizi e punteggi assegnati ai candidati e dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti, sono approvati dal Rettore, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna.
2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine.
3. Con il provvedimento di approvazione atti è inoltre dichiarato il candidato idoneo e approvata la graduatoria di merito. La graduatoria di merito ha validità massima di 24 mesi (non prorogabili) dalla data di approvazione degli atti.
4. La relazione riassuntiva finale dei lavori con i relativi allegati, è pubblicata nel sito web d'Ateneo <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>



5. A seguito dell'approvazione degli atti è inviata comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento interessato e al candidato idoneo.
6. Il Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato idoneo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia; la proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. Il candidato vincitore è convocato dal Settore Risorse Umane, per la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato; il candidato è tenuto a presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione Universitaria, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Il contratto prevede lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. L'impegno orario annuo complessivo è pari a 1500 ore/anno; l'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore/anno; il ricercatore svolge attività didattica frontale, fino ad un massimo di 80 ore/anno.
3. Le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono indicate nel vigente Regolamento di Ateneo, disponibile sul sito web di Ateneo.
4. Il trattamento economico annuo lordo del Ricercatore titolare del contratto di cui all'art. 24 comma 3 lettera B) è pari ad € 41.877,61. I titolari dei contratti usufruiscono di tutela previdenziale e assistenziale prevista dalle norme vigenti in materia di lavoro dipendente; l'Ateneo provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti di ruolo.
5. Nel caso in cui, all'esito di verifiche, siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso. La competenza disciplinare è regolamentata dall'art. 10 della L. n. 240/2010.
6. Si rammenta che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e dei contratti ricercatore a tempo determinato, attribuiti rispettivamente ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 24 L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1, L. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 14

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore, riporta:
 - a) la tipologia di contratto;
 - b) la durata, con indicazione della decorrenza e del termine finale;
 - c) il regime di impegno previsto;
 - d) la sede (o le sedi) di svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;



- e) le attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
 - f) il monte orario annuo previsto per le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti, come da Regolamento di Ateneo;
 - g) il trattamento economico e previdenziale previsto ai sensi della normativa vigente in materia;
 - h) i diritti e i doveri del titolare del contratto;
 - i) le cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. La titolarità dei contratti in questione non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ART. 15

INCOMPATIBILITÀ CON LA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. Il contratto di Ricercatore è incompatibile con la contestuale titolarità di:
- a) assegni di ricerca, anche presso altri Atenei.
 - b) contratti di lavoro subordinato o contratti di ricercatore a tempo determinato, anche presso altre sedi universitarie;
 - c) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca.
2. Ai sensi dell'art 9-bis della Legge 240/2010, "per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle PA sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza".

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti, è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.
- 2. I dati personali indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sono utilizzati e trattati a fini concorsuali e per l'eventuale assunzione in servizio.
- 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
- 4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione Risorse.

ART. 17

RESTITUZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

- 1. I candidati, entro 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione atti della procedura, possono richiedere la restituzione della documentazione inviata.
- 2. L'Università provvederà alla restituzione, salvo contenzioso in atto. Gli interessati possono ritirare il materiale personalmente o tramite persona delegata, previo accordo telefonico, presso il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi; l'eventuale invio del materiale è effettuato unicamente con spese a carico del destinatario. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
- 3. Decorso il sopraddetto termine, l'Università potrà disporre liberamente e secondo le proprie esigenze del materiale non ritirato, senza alcuna responsabilità.



4. L'Amministrazione non risponde della restituzione dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente spedite ai componenti delle Commissioni giudicatrici.

ART. 18
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Risorse. Per informazioni sulla procedura, contattare il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi, dalle ore 9:00 alle ore 16:30 ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, E-mail: concorsi@uniupo.it

ART. 19
PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
2. Il bando integrale e la modulistica per la presentazione dell'istanza di partecipazione sono disponibili, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" anche sul sito web di Ateneo <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>
3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il bando è altresì reso pubblico sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it/>) e sul sito dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>)

IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)



Allegato "A"

**AL MAGNIFICO RETTORE
dell'Università del Piemonte Orientale
Via Duomo, 6
13100 Vercelli (VC)**

IL SOTTOSCRITTO COGNOME NOME
NATO A IL C.F. E
RESIDENTE A (COMUNE) (PROV.....) C.A.P. IN
VIA/CORSO/PIAZZA N.....

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO CON
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO (CODICE PROCEDURA) PER IL SETTORE CONCURSALE SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) PRESSO IL DIPARTIMENTO

**A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO
PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE
DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000**

DICHIARA

- a) DI ESSERE CITTADINO: ;
- b) (SE CITTADINO ITALIANO) DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE:
PROV. (O INDICARE I MOTIVI DELL'EVENTUALE NON ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALLE MEDESIME
.....);
- c) (SE CITTADINO STRANIERO) DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI IN:
(OVVERO I MOTIVI DEL MANCATO GODIMENTO);
- d) DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI O INTERDIZIONE O ALTRE MISURE CHE ESCLUDANO DALL'ACCESSO AGLI
IMPIEGHI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E DI NON AVER PROCEDIMENTI
PENALI EVENTUALMENTE PENDENTI A CARICO **OVVERO** DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE PENALI



...../DI AVERE I SEGUENTI PROCEDIMENTI

PENALI

PENDENTI

..... ;

e) DI NON ESSERE STATO DESTITUITO DALL'IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO O DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE, EX ART. 127, LETT. D), D.P.R. N. 3/1957;

f) DI NON ESSERE STATO GIÀ ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO COME PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I O II FASCIA O RICERCATORE UNIVERSITARIO, ANCORCHÉ CESSATO DAL SERVIZIO;

g) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE:

DOTTORATO DI RICERCA IN (O DEL SEGUENTE TITOLO EQUIVALENTE ;

DI ESSERE IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA PER I SSD IN CUI È PREVISTO) IN.....

DICHIARA INOLTRE IL POSSESSO DEI SEGUENTI ULTERIORI REQUISITI, COME RIPORTATI ANALITICAMENTE NELL'ALLEGATO C.V.:

AVER USUFRUITO DI CONTRATTI TRIENNALI DI CUI ALL'ART 24 COMMA 3 LETTERA A) LEGGE 240/2010;

AVER USUFRUITO PER ALMENO TRE ANNI DEI CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA CITATA LEGGE N. 230 DEL 2005;

AVER USUFRUITO PER ALMENO TRE ANNI ANCHE NON CONSECUTIVI, DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 51, COMMA 6, DELLA L. 449/1997, O DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240/2010, O DI BORSE POST-DOTTORATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L. 398/1989, OVVERO DI ANALOGHI CONTRATTI, ASSEGNI O BORSE IN ATENEI STRANIERI);

DI AVER CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE NEL SETTORE CONCORSUALE
..... IN DATA

h) DI CONOSCERE LA LINGUA STRANIERA RICHIESTA DAL BANDO:

i) DI NON AVER AVUTO CONTRATTI IN QUALITÀ DI ASSEGNISTA DI RICERCA E DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 240/10 CON L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE O CON ALTRI ATENEI STATALI, NON STATALI O TELEMATICI, NONCHÉ CON GLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 22 L. 240/10 PER UN PERIODO CHE, SOMMATO ALLA DURATA PREVISTA DAL CONTRATTO MESSO A BANDO, SUPERI COMPLESSIVAMENTE I 12 ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI:



j) DI NON AVERE UN GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO COMPRESO CON UN PROFESSORE APPARTENENTE AL DIPARTIMENTO CHE EFFETTUA LA CHIAMATA, OVVERO CON IL RETTORE, IL DIRETTORE GENERALE O UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI NON TROVARSI IN DETTA SITUAZIONE;

k) DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON LA STIPULA DEL CONTRATTO INDICATE NEL BANDO;

l) (PER I CANDIDATI RICONOSCIUTI DISABILI): DI AVER NECESSITÀ DEI SEGUENTI AUSILI

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE CHE LE COMUNICAZIONI CONCORSUALI SIANO INVIATE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

COGNOME E NOME/OPPURE PRESSO

CORSO/PIAZZA/VIA COMUNE: C.A.P.....

N. TEL. /MOBILE E – MAIL:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE;

UNA COPIA, DATATA E FIRMATA, DEL CV, RECANTE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE, -CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE, REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 (ALLEGATO "C");

UNA COPIA, DATATA E FIRMATA DELL'ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ALLEGATE ALLA DOMANDA;

UNA COPIA DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, NEL NUMERO MASSIMO INDICATO NEL BANDO.

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione Risorse.

Luogo e data

Firma autografa



COMPILARE SOLO IN CASO DI MANCATO POSSESSO DEL PROVVEDIMENTO DI EQUIVALENZA DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO, ALLEGA ALLA DOMANDA:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

FOTOCOPIA DEL TITOLO, CORREDATO DA TRADUZIONE IN ITALIANO O INGLESE;

FOTOCOPIA DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO, EFFETTUATA ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO CON LE MODALITÀ PREVISTE ALL'ART 38 DEL D. LGS 165/2001

Solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e non in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ;

IL CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE DATATO E FIRMATO;

I TITOLI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE, IN ORIGINALE OPPURE TRADOTTI E AUTENTICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;

I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO, IN ORIGINALE OPPURE ADEGUATAMENTE CERTIFICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;

LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN ORIGINALE (O CON ADEGUATA CERTIFICAZIONE);

ELENCO FIRMATO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI.

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione Risorse.

Luogo e data

Firma autografa



MODULO RICHIESTA EQUIVALENZA

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
U.O.R. CC.PA S
Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i
fabbisogni del personale delle PA,
programmazione delle assunzioni, il
reclutamento, la mobilità e la valutazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Al M.I.U.R.
Dipartimento per la Formazione superiore e
per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione della formazione
superiore - Ufficio III
Via Carcani, 61
00153 ROMA

Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001

Il/la sottoscritto/a..... nato/a.....
il cittadinanza residente a
in Via tel.....E-mail

CHIEDE

ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 165/2001, l'equivalenza del proprio titolo di studio (1)

.....
rilasciato da (2) Il

dovendo partecipare al Concorso:(3)

.....

Domanda inoltre che la relativa determina di equivalenza venga inviata al seguente indirizzo:

.....

Data

Firma



DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

PER IL Dipartimento della Funzione Pubblica, si allegano i seguenti documenti:

- A) modulo compilato;
- B) fotocopia documento di identità;
- C) fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

PER IL MIUR - Ufficio III, si allegano i seguenti documenti:

- A) modulo compilato;
- B) fotocopia documento di identità;
- C) fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
- D) copia autentica del titolo di studio estero (*per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale, con autocertificazione ex art. 46 lett. l, m, n, D.P.R. 224/2000*);
- E) copia autentica del titolo di studio estero tradotto (4) e legalizzato (5) con allegata dichiarazione di valore (6);
- F) copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del Piano degli Studi compiuti, esami superati e relativa votazione (7);
- G) copia permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE).

Indirizzi

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – U.O.R. CC.PA – Servizio Reclutamento Tel. 06-68997514/7563; Fax: 06-68997280; e-mail: sofam@funzionepubblica.it Posta certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 ROMA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio III (per i titoli di studio a carattere accademico) Posta certificata: dgsinfs@postacert.istruzione.it, Via Carcani, 61 - 00153 ROMA



.....
.....

che i dati dichiarati nel CV corrispondono al vero.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

***N.B.: Per dichiarare la conformità all'originale del documento è necessario identificare specificamente il documento a cui si riferisce e allegare fotocopia del documento di identità**

NB: per l'utilizzo delle autocertificazioni si veda quanto prescritto dal bando.



INFORMATIVA IN MERITO ALL' UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (DPR 445/2000 e s.m.i.)

Ai sensi del DPR 445/2000 art. 1 comma 1 lett. G) la dichiarazione sostitutiva di certificazione è *“il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di un certificato”*; per certificato si intende *“il documento rilasciato da una Amministrazione Pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”*.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) *data e il luogo di nascita;*
- b) *residenza;*
- c) *cittadinanza;*
- d) *godimento dei diritti civili e politici;*
- e) *stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) *stato di famiglia;*
- g) *esistenza in vita;*
- h) *nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) *iscrizione in albi, in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;*
- l) *appartenenza a Ordini Professionali;*
- m) *titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) *situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) *assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*
- q) *possesso e numero del Codice Fiscale, della Partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) *stato di disoccupazione;*
- s) *qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) *qualità di studente;*
- u) *qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) *iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) *tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- aa) *di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (47/a);*
- bb) *di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- bb-bis) *di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (47/b);*
- cc) *qualità di vivenza a carico;*



*dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.*

L'atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato; la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Le qualità personali o i fatti non espressamente indicati nel suddetto articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere utilizzata per la conformità all'originale di una pubblicazione scientifica/certificato di cui si è in possesso.